

Ricorrente obbligato al versamento  
ulteriore del contributo integrativo



13767/21

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

SESTA - I SEZIONE CIVILE

Composta da

Giacinto BISOGNI - Presidente -  
Massimo FERRO - Consigliere -  
Mauro DI MARZIO - Consigliere -  
Guido MERCOLINO - Consigliere Rel. -  
Andrea FIDANZIA - Consigliere -

Oggetto:

opposizione allo stato  
passivo

R.G.N. 22838/2019

Cron. 13767

CC - 25/02/2021

e.l.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 22838/2019 R.G. proposto da  
RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PRO-  
VINCIA DI CALTANISSETTA, in persona del presidente del consiglio di ammi-  
nistrazione p.t. Vito Branca, rappresentata e difesa dall'Avv. ( -  
 )

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO DELLA CA.ME.SI. - CARPENTERIE METALLICHE SICILIANE F.LLI  
VALENZA & C. S.N.C.;

- intimato -

avverso il decreto del Tribunale di Caltanissetta depositato il 27 giugno 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 febbraio 2021  
dal Consigliere Guido Mercolino.

3

Rilevato che la Riscossione Sicilia S.p.a., Agente della riscossione per la provincia di Caltanissetta, ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, avverso il decreto del 27 giugno 2019, con cui il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato l'opposizione da essa proposta avverso lo stato passivo del fallimento della Ca.Me.Si. – Carpenterie Metalliche Siciliane F.lli Valenza & C. S.n.c., ed avente ad oggetto l'ammissione al passivo di crediti di tributari, in via privilegiata per complessivi Euro 2.525.342,39, ed in via chirografaria per complessivi Euro 79.629,39;

che il curatore del fallimento non ha svolto attività difensiva.

Considerato che con il primo motivo d'impugnazione la ricorrente denuncia il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, censurando il decreto impugnato per aver dichiarato la prescrizione dei crediti azionati, documentati mediante la produzione di copia autentica degli estratti di ruolo e delle relate di notifica delle cartelle, senza tener conto della natura tributaria degli stessi, aventi ad oggetto diritti camerali, tributi del Comune di Mussomeli e tributi vari di competenza dell'Amministrazione finanziaria, in ordine ai quali la giurisdizione spettava alle Commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma secondo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

che il motivo è infondato;

che, in tema di riparto della giurisdizione in ordine alle controversie in materia tributaria, le Sezioni Unite di questa Corte hanno sottoposto recentemente a revisione l'orientamento invocato dalla ricorrente, secondo cui l'attribuzione alle Commissioni tributarie della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie si estende ad ogni questione riguardante l'*an* o il *quantum* del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria, con la conseguenza che, ove in sede di ammissione al passivo fallimentare il curatore eccedisca la prescrizione del credito tributario verificatasi successivamente alla notifica della cartella di pagamento, la controversia deve ritenersi devoluta alla cognizione del giudice cui spetta la giurisdizione in merito alla predetta obbligazione (cfr. Cass., Sez.

Un., 13/06/2017, n. 14648; 19/11/2007, n. 23832);

che, in contrario, si è infatti osservato che la notifica della cartella di pagamento non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del Giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione che è proprio del rapporto tributario;

che è stata altresì richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 114 del 2018, che, nel dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 57, primo comma, lett. a), del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come sostituito dall'art. 16 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, nella parte in cui prevedeva che, nelle controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, non fossero ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 cod. proc. civ., ha affermato che la linea di demarcazione della giurisdizione è posta dalla cartella di pagamento e dall'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere, nel senso che fino a questo limite la cognizione degli atti dell'Amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del Giudice tributario, mentre a valle la giurisdizione spetta al Giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione;

che, sulla base delle predette considerazioni, le Sezioni Unite hanno pertanto concluso che, ove in sede di ammissione al passivo fallimentare il curatore eccipisca la prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, che segna il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo, viene in considerazione un fatto estintivo dell'obbligazione tributaria di cui non deve conoscere il Giudice tributario, ma il giudice delegato in sede di verifica dei crediti e il tribunale in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva (cfr. Cass., Sez. Un., 24/12/2019, n. 34447);

che il predetto principio deve ritenersi applicabile anche nel caso in esame, essendo stato accertato che la notificazione delle cartelle di pagamento allegata a sostegno della pretesa azionata ha avuto luogo oltre cinque



anni prima della proposizione delle istanze di insinuazione al passivo;

che con il secondo motivo la ricorrente deduce la nullità del decreto impugnato, per violazione dell'art. 2948 cod. civ., sostenendo che i crediti erariali per la riscossione delle imposte, a seguito di accertamento divenuto definitivo, non sono soggetti al termine di prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 cod. civ., ma a quello ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., decorrente dalla data in cui l'accertamento diventa definitivo per mancata impugnazione;

che il motivo è infondato;

che, in tema di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva sia dei crediti degli enti previdenziali che di quelli relativi ad entrate dello Stato, sia tributarie che extratributarie, o ancora di crediti degli enti territoriali, nonché di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie o amministrative, questa Corte ha infatti affermato che la scadenza del termine perentorio previsto per l'opposizione o l'impugnazione di un atto di riscossione produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto per il credito azionato in quello ordinario decennale di cui all'art. 2953 cod. civ., a meno che il relativo accertamento non sia divenuto definitivo per il passaggio in giudicato della sentenza (cfr. Cass., Sez. Un., 17/11/2016, n. 23397; Cass., Sez. VI, 19/12/2019, n. 33797; 15/05/2018, n. 11800);

che il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione dell'intimato.

#### **P.Q.M.**

rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.



Così deciso in Roma il 25/02/2021

Il Presidente  
*Innocenzo BATTISTA*

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggi ..... 20 MAG. 2021 .....

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA

